

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO



Provincia di Salerno

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con delibera consiliare n.31 del 25/07/2013.

(Modificato con delibera consiliare n° 55 del 12/12/2013)

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI

- Art. 1 - Materia del regolamento
- Art. 2 - Interpretazione
- Art. 3 - Definizioni

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Insediamento e costituzione del Consiglio Comunale

- Art. 4 - Sede delle adunanze
- Art. 5 - Prima seduta

Capo II - Presidente

- Art. 6 - Il Presidente del Consiglio Comunale
- Art. 7 - Assenza del Presidente del Consiglio Comunale
- Art. 8 - Elezione, durata in carica e cessazione del Presidente del Consiglio Comunale

Capo III - I Gruppi Consiliari

- Art. 9 - Costituzione e composizione dei gruppi
- Art. 10 - Conferenza dei Capigruppo consiliari

Capo IV - Commissioni consiliari permanenti

- Art. 11 - Composizione e nomina
- Art. 12 - Presidenza e convocazione delle commissioni
- Art. 13 - Funzionamento delle commissioni
- Art. 14 - Funzioni delle commissioni
- Art. 15 - Segreteria delle commissioni

Capo V - Commissioni speciali

- Art. 16 - Commissioni di studio
- Art. 17 - Commissioni di indagine

TITOLO III - I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I - Esercizio del mandato elettivo

- Art. 18 - Riserva di legge
- Art. 19 - Divieto di mandato imperativo
- Art. 20 - Gettone di presenza e rimborso spese
- Art. 21 - Funzioni rappresentative

Capo II - Doveri

- Art. 22 - Responsabilità personale
- Art. 23 - Obbligo del segreto
- Art. 24 - Obbligo di presenza
- Art. 25 - Astensione obbligatoria
- Art. 26 - Situazione patrimoniale

Capo III - Diritti dei Consiglieri Comunali

- Art. 27 - Diritto di informativo e di accesso agli atti
- Art. 28 - Diritto di iniziativa
- Art. 29 - Diritto di presentazione di interrogazioni, mozioni ed ordini del giorno
- Art. 30 - Mozioni
- Art. 30bis - Comunicazioni

Capo IV - Durata in carica

- Art. 31 - Entrata in carica dei consiglieri
- Art. 32 - Dimissioni
- Art. 33 - Decadenza

TITOLO IV - LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Convocazione

- Art. 34 - Convocazione del Consiglio Comunale
- Art. 35 - Avviso di convocazione

Art. 36 - Tempi e modalità di consegna

Capo II - L'ordine del giorno

Art. 37 - Norme di compilazione ed iniziativa sulle proposte

Art. 38 - Pubblicità della convocazione

Capo III - Ordine delle adunanze

Art. 39 - Deposito degli atti

Art. 40 - Adunanze di prima convocazione

Art. 41 - Adunanze di seconda convocazione

Art. 42 - Adunanze di seconda convocazione - Modalità

Capo IV - Pubblicità delle adunanze

Art. 43 - Adunanze pubbliche

Art. 44 - Adunanze segrete

Art. 45 - Adunanze aperte

Capo V - Disciplina delle adunanze

Art. 46 - Compiti e poteri del Presidente

Art. 47 - Comportamento dei consiglieri

Art. 48 - Ordine della discussione

Art. 49 - Comportamento del pubblico

Capo VI - Ordine dei lavori

Art. 50 - Ammissione di funzionari e consulenti in aula

Art. 51 - Partecipazione degli Assessori

Art. 52 - Gli scrutatori

Art. 53 - Comunicazioni

Art. 54 - Durata degli interventi

Art. 55 - Ordine di trattazione degli argomenti

Art. 56 - Norme per la discussione generale

Art. 57 - Presentazione di emendamenti e di ordini del giorno nel corso della discussione

Art. 58 - Modalità di discussione di emendamenti e di ordini del giorno sulla proposta

Art. 59 - Fatto personale

Art. 60 - Chiusura della discussione - Dichiarazioni di voto

TITOLO V - FUNZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Competenze del Consiglio Comunale

Art. 61 - La competenza esclusiva

Capo II - Le deliberazioni

Art. 62 - Forma e contenuti

Art. 63 - Revoca - Modifica - Nullità

Capo III - Le votazioni

Art. 64 - Modalità generali

Art. 65 - Votazioni in forma palese

Art. 66 - Votazione per appello nominale

Art. 67 - Votazioni segrete

Art. 68 - Esito delle votazioni

Art. 69 - Deliberazioni immediatamente eseguibili

Capo IV - Verbale delle adunanze

Art. 70 - La partecipazione del Segretario

Art. 71 - Il verbale dell'adunanza

Art. 72 - Approvazione verbali seduta precedente

TITOLO VI - LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I - Istituti di partecipazione e consultazione

Art. 73 - Istanze - Petizioni e proposte dei cittadini e delle associazioni

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Capo I - Applicazione

Art. 74 - Entrata in vigore

Art. 75 - Diffusione

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Materia del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione delle norme di legge e dello statuto, l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale, al fine di assicurare il regolare ed ordinato svolgimento ed il pieno e responsabile esercizio da parte dei Consiglieri delle loro attribuzioni.
2. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

Art. 2 - Interpretazione

1. Se nel corso delle sedute consiliari si presentano casi che non sono disciplinati dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, la decisione è adottata dal Presidente, sulla base dei principi generali desumibili dalla normativa di cui sopra, udito il parere del Segretario Generale.
2. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri Comunali, al di fuori delle sedute, relative all'interpretazione di norme del presente Regolamento sono presentate per iscritto al Presidente, il quale incarica il Segretario di istruire la pratica e sottoporre la stessa, nel più breve tempo, al Consiglio Comunale che decide in via definitiva con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. Una volta adottato l'atto interpretativo della norma, sullo stesso non sono ammesse ulteriori eccezioni.

Art. 3 - Definizioni

1. Nell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
 - a) **TUEL**: Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
 - b) **Consiglieri in carica o assegnati**: per Consiglieri in carica o per Consiglieri assegnati si intende la somma dei Consiglieri previsti dalla Legge ed il Sindaco ;
 - c) **aula consiliare**: sala in cui hanno luogo le adunanze e le sedute consiliari; in essa lo spazio destinato ai seggi dei Consiglieri ed alla Presidenza è separato da quello destinato al pubblico;
 - d) **numero legale**: è il numero dei Consiglieri richiesto per la validità delle sedute consiliari;
 - e) diversi tipi di maggioranza:
 - *per maggioranza semplice si intende la metà più uno dei Consiglieri presenti in aula;*

- *per maggioranza assoluta si intende la metà più uno dei Consiglieri in carica o assegnati;*
- *per maggioranza qualificata si intende i due terzi dei Consiglieri in carica o assegnati;*

f) seduta: è la riunione dei Consiglieri dal momento in cui il Presidente del Consiglio, constatata la presenza del numero legale, la dichiara aperta e dà inizio ai lavori, fino a che non viene dichiarata ufficialmente sciolta dal Presidente medesimo; le deliberazioni adottate nel corso di una medesima riunione, anche se dopo le ore ventiquattro del giorno in cui essa ha avuto inizio, si intendono comunque riferite al giorno di convocazione della seduta; ove invece, nel contesto di una medesima seduta, la riunione venga aggiornata al giorno successivo o ad altro giorno, esse recheranno la data del giorno in cui vengono adottate;

g) ordine del giorno:

1. elenco degli argomenti contenuti nell'avviso di convocazione;

h) aggiornamento della seduta: è il rinvio della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno a una riunione successiva;

i) per maggioranza si intendono i Consiglieri eletti in liste che hanno sottoscritto il programma del Sindaco e i Consiglieri che abbiano dichiarato in seguito di aderire alla maggioranza e al programma;

l) per minoranza si intendono gli altri Consiglieri, nonché quelli già appartenenti alla maggioranza che abbiano dichiarato di ritirare la loro adesione.

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Insediamento e costituzione del consiglio

Art. 4 - Sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio Comunale si tengono, di regola, presso la Sede Comunale, in aula consiliare.
2. Il Presidente, sentito il Sindaco, può stabilire che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla Sede Comunale, quando ciò sia reso necessario dalla inagibilità o indisponibilità della sede stessa, oppure sussistano ragioni di carattere sociale e politico che facciano ritenere opportuna la presenza del Consiglio in luoghi diversi, specie ove si verificano particolari situazioni, esigenze ed avvenimenti che impegnino la solidarietà generale della comunità.
3. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
4. Nel giorno in cui si tiene l'adunanza all'esterno della sede sono esposte le bandiere della Repubblica, del Comune e dell'Unione Europea.

Art. 5 - Prima seduta

1. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla data di convocazione.
2. La prima seduta è convocata dal Sindaco ed è presieduta dallo stesso limitatamente alla convalida degli eletti e all'elezione del Presidente del Consiglio.
3. La seduta prosegue sotto la presidenza del Presidente neo-eletto, per il giuramento del Sindaco e la comunicazione dei componenti della Giunta.
4. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione e viene contestualmente comunicato al Prefetto.

Capo II - Presidente

Art. 6 - Il Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, assicura inoltre il buon andamento dei lavori del Consiglio, facendo osservare il Regolamento.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente si ispira a criteri di imparzialità e garanzia intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio Comunale e dei singoli Consiglieri. Assume le iniziative necessarie affinché il Consiglio Comunale eserciti con efficacia le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dà attuazione a quanto, nell'ambito delle rispettive competenze, gli è demandato dal Consiglio Comunale.
3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Comunale ed esercita tutte le attribuzioni a lui affidate dalle leggi dello Stato, dallo Statuto e dal presente Regolamento, avvalendosi del supporto e della collaborazione dell'Ufficio di Segreteria Generale.
4. **Il Presidente del Consiglio esercita i poteri previsti dallo Statuto ed in particolare:**
 - a) la rappresentanza del Consiglio;
 - b) la predisposizione dell'ordine del giorno che provvede a formulare, tenuto conto anche delle proposte sottopostegli dal Sindaco, dalla Giunta e dai Consiglieri Comunali;
 - c) la direzione dei lavori del Consiglio, assicurando l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni;
 - d) la fissazione della data delle riunioni del Consiglio;
 - e) la sottoscrizione e la diramazione degli avvisi di convocazione di Consiglio;

- f) la proclamazione del risultato delle votazioni;
- g) l'informazione preventiva ai Gruppi Consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
- h) la presidenza della Conferenza dei Capigruppo;
- i) l'attivazione e il coordinamento delle Commissioni Consiliari e delle altre Commissioni eventualmente istituite e la vigilanza sul loro regolare funzionamento;
- l) la cura dei rapporti periodici del Consiglio con l'Organo di Revisione economico-finanziaria secondo quanto previsto dalla legge e dallo statuto.

Al Presidente compete inoltre:

- a) fissare le modalità per l'accesso al pubblico e per la massima pubblicizzazione delle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari;
 - b) decidere i provvedimenti da adottare per assicurare ai gruppi consiliari mezzi, strutture e servizi per l'espletamento delle loro funzioni, in relazione alle esigenze comuni e alla consistenza numerica degli stessi;
 - c) esaminare le giustificazioni delle assenze dei Consiglieri dalle sedute e proporre al Consiglio i provvedimenti conseguenti;
 - d) attuare ogni iniziativa utile per consentire ai Consiglieri l'acquisizione di notizie, informazioni e documenti relativi all'attività deliberativa e, ove occorre, assicurare agli stessi la collaborazione dell'Ufficio di Segreteria per la formulazione e presentazione di proposte di atti deliberativi, ordini del giorno, mozioni ed interrogazioni;
 - e) ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio, per una audizione, persone esterne al Consiglio stesso, quando venga ritenuto utile in relazione all'esame di specifici problemi o anche di singole deliberazioni;
 - f) intervenire per la tutela dei diritti dei Consiglieri nell'esercizio del mandato elettivo.
5. Il Presidente del Consiglio esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine della seduta e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del Regolamento.
6. Il Presidente cura e promuove i rapporti del Consiglio con il Sindaco, la Giunta, nonché con i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende e Istituzioni e negli altri organismi a cui il Comune partecipa.
7. Il Presidente può recarsi a proprie spese e senza necessità di autorizzazione, eccetto quando riceva mandato dal Consiglio Comunale, in missione nell'ambito del territorio nazionale e all'estero, per la partecipazione a convegni, cerimonie, congressi di studio o altre manifestazioni, nell'interesse e in rappresentanza del Comune. Autorizza, altresì, la partecipazione di altri componenti del Consiglio alle missioni ed iniziative di cui sopra, dandone comunicazione al Sindaco.

Art. 7 - Assenza Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Sindaco sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni, compresa la convocazione e la presidenza del Consiglio Comunale, in caso di assenza, di impedimento temporaneo o di momentanea assenza nel corso delle adunanze.

Art. 8 - Elezione, durata in carica, cessazione e revoca del Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio Comunale è eletto a scrutinio segreto dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei componenti.

Dopo due votazioni infruttuose è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. Qualora nessun candidato ottenga tale maggioranza, si procede, seduta stante, ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nell'ultima votazione. Nella votazione per ballottaggio risulta eletto il Consigliere che riporta il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di età.

2. L'elezione del Presidente è iscritta al programma dei lavori della prima seduta successivamente alla proclamazione degli eletti, subito dopo la convalida e le eventuali surrogazioni.

3. Fino all'elezione del Presidente ne esercita le funzioni il Sindaco.

4. Qualora l'elezione non possa avvenire, per qualsiasi motivo, nella prima seduta, il Consiglio deve essere riconvocato senza ritardo dal Sindaco, per tornare a riunirsi entro i successivi sette giorni.

5. Il Presidente entra in carica subito dopo la proclamazione dell'esito della votazione.

6. Fino alla nomina del Presidente, il Consiglio non può prendere in esame alcun altro argomento.

7. Nel caso di dimissioni o vacanza della carica di Presidente, il Sindaco deve immediatamente darne comunicazione al Consiglio e provvedere alla convocazione per procedere alla nomina del nuovo Presidente entro quindici giorni, esercitandone nel frattempo le funzioni allo scopo di consentire la operatività del Consiglio.

8. Il Presidente del Consiglio Comunale dura in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto; può essere revocato prima della scadenza del mandato, a seguito di approvazione di mozione di sfiducia, solo per reiterata violazione di legge, dello Statuto, dei regolamenti, o per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli per la funzionalità ed efficacia dei lavori del Consiglio o lesivi del prestigio dello stesso.

Capo III - I Gruppi Consiliari

Art. 9 - Costituzione e composizione dei Gruppi

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare.
2. I Consiglieri che non intendono far parte di uno dei gruppi così formati o che se ne dimettono, possono aderire ad uno degli altri gruppi costituiti, allegando la dichiarazione scritta di accettazione da parte del capo del gruppo al quale aderiscono. Possono altresì costituire un gruppo misto di maggioranza e un gruppo misto di minoranza.
3. Al di fuori dei gruppi misti, **possono essere formati nuovi gruppi anche se non rappresentativi di formazioni politiche aventi rilevanza nazionale, a condizione che siano composti da almeno due Consiglieri.** Pertanto, nel caso di singolo consigliere, esponente o meno di formazione politica di rilevanza nazionale, questi deve obbligatoriamente aderire ad un gruppo misto.
- 3bis. I Consiglieri Comunali possono anche non far parte di alcun gruppo, rinunciando alle relative prerogative.
4. Ciascun gruppo (*compreso anche il gruppo misto*) designa un capogruppo, che mantiene i rapporti del gruppo con il Presidente del Consiglio ed il Sindaco ed esercita le funzioni previste dalla Legge e dal presente Regolamento. I gruppi costituiti da almeno 1/5 dei Consiglieri assegnati al Comune possono designare un vicecapogruppo.
5. Ogni singolo gruppo deve comunicare al Presidente del Consiglio e al Segretario Generale il nome del proprio capogruppo, non oltre la data della prima seduta del Consiglio Comunale o non appena sia intervenuta una variazione.
6. Nel caso di omessa comunicazione o qualora il gruppo non riesca a designarlo, è considerato capogruppo il Consigliere eletto con la maggiore cifra individuale e, in caso di parità, il più anziano per età.
7. E' consentita la fusione di due o più gruppi in uno solo, previa adesione scritta della maggioranza dei componenti dei gruppi interessati. I consiglieri che non intendono aderire al gruppo risultante dalla fusione possono rimanere nel gruppo di provenienza, fatte salve le precedenti regole.
8. L'adesione ad un gruppo diverso dalla lista di appartenenza ed ogni successiva variazione devono essere comunicate entro tre giorni al Presidente del Consiglio, che ne informa l'assemblea alla prima seduta utile.

Art. 10 - Conferenza dei capigruppo consiliari

1. La Conferenza dei Capigruppo esercita le funzioni attribuitele dallo Statuto Comunale e dal presente Regolamento.
2. La Conferenza è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale o, in caso di

suo impedimento, dal Sindaco, per la programmazione dei lavori e la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio Comunale, nonché per l'esame di ogni argomento che il Presidente del Consiglio ritenga di iscrivere all'ordine del giorno.

3. La riunione della Conferenza è valida quando siano presenti la metà dei componenti, considerando nel calcolo anche la figura del Presidente del Consiglio. Ciascun capogruppo esprime tanti voti quanti sono i Consiglieri appartenenti al rispettivo gruppo. Il Presidente del Consiglio ha diritto di voto. I vicecapigruppo votano solo quando sostituiscono i rispettivi capigruppo. Salvo diverse disposizioni, le determinazioni sono validamente adottate con la maggioranza dei voti rappresentati dai presenti.

4. I Capigruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del loro gruppo a partecipare alla conferenza, quand'essi siano impossibilitati ad intervenire. Il Sindaco può sempre prendere parte alle riunioni, anche delegando un Assessore. Alle riunioni della conferenza, assiste in qualità di segretario verbalizzante, il Segretario Generale od un suo delegato. Vi prendono parte, inoltre, su invito del Presidente, i componenti della Giunta, funzionari comunali od eventuali consulenti esterni, qualora la loro presenza sia necessaria per la trattazione e la l'illustrazione di determinati argomenti.

5. La Conferenza dei capigruppo esercita una funzione consultiva e, pertanto, la decisione finale in merito all'ordine del giorno ed alla data del Consiglio Comunale è rimessa al Presidente del Consiglio.

Capo IV - Commissioni consiliari permanenti

Art. 11 - Composizione e nomina

1. Il Consiglio Comunale, nella seduta immediatamente successiva a quella della convalida degli eletti, ed all'elezione del Presidente del Consiglio, può stabilire la istituzione di commissioni consiliari permanenti, determinandone, con lo stesso atto deliberativo, il numero, la competenza per materia e la partecipazione numerica dei componenti del Consiglio Comunale

2. Le commissioni permanenti sono composte da Consiglieri Comunali, designati dai capigruppo consiliari con proposta scritta al Presidente del Consiglio, e sono nominate con decreto del Sindaco, una volta acquisite le designazioni.

3. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento che rendano necessaria la sostituzione di un Consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il proprio capogruppo, un altro rappresentante.

4. Nel caso di impedimento temporaneo, ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle riunioni da un altro Consigliere del suo gruppo.

5. Il Sindaco e gli Assessori Comunali non fanno parte delle commissioni permanenti. Gli stessi

possono, comunque, partecipare alle riunioni di tutte le commissioni, senza diritto di voto.

Art. 12 - Presidenza e convocazione delle commissioni

1. I Presidenti delle commissioni permanenti sono eletti dalle stesse nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti delle commissioni stesse.

2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della commissione da tenersi entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data della relativa costituzione ed è convocata dal Presidente del Consiglio.

3. In caso di assenza del Presidente della commissione, lo sostituisce il componente della commissione dallo stesso designato ad esercitare le funzioni di vice Presidente. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal Presidente alla commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.

4. Il Presidente della commissione comunica al Presidente del Consiglio ed al Segretario Generale la propria nomina e la designazione del vice Presidente entro 5 (cinque) giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti.

5. Il Presidente del Consiglio rende note la nomina e la designazione predette al Consiglio Comunale, al Sindaco, alla Giunta, all'Organo di Revisione economico-finanziaria.

6. Il Presidente della commissione convoca e presiede la commissione, fissando la data dell'adunanza e gli argomenti da trattare. Ogni membro può proporre l'iscrizione all'o.d.g. di argomenti che rientrano nella competenza della commissione. Il Presidente della commissione decide sulla richiesta e, in caso di diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla commissione.

7. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta fatta da almeno un terzo dei componenti. La riunione è tenuta entro 7 (sette) giorni da quello della presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.

8. La convocazione è disposta con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo ove si tiene la riunione e dell'o.d.g. da trattare da recapitarsi ai componenti della commissione nel loro domicilio almeno due giorni prima di quello in cui si tiene l'adunanza; nei casi di urgenza la convocazione può avvenire anche 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. La convocazione, su richiesta scritta dei componenti, può essere inviata anche attraverso inoltre e-mail sull'indirizzo di posta elettronica, possibilmente certificata, dei componenti delle singole commissioni. In casi eccezionali, la riunione può essere convocata anche con comunicazione telefonica.

Art. 13 - Funzionamento delle commissioni

1. Le riunioni delle commissioni sono valide con la presenza della metà dei componenti, considerando nel calcolo anche la figura del Presidente della commissione. E' componente di diritto di tutte le commissioni anche il Presidente del Consiglio che ha diritto di voto.
2. In caso di contemporanea assenza del Presidente e del Vicepresidente, ne può assumere le funzioni altro componente della commissione di volta in volta da questi delegato.
3. Il Sindaco e i gli Assessori possono partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni delle commissioni.
4. Alle riunioni delle commissioni possono essere invitati a partecipare anche funzionari comunali, qualora debbano relazionare su argomenti di loro competenza o fornire alle commissioni informazioni necessarie su determinate tematiche.
5. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso l'ufficio Segreteria Generale almeno un giorno prima della riunione, a disposizione dei membri della commissione.

Art. 14 - Funzioni delle commissioni

1. Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano una funzione consultiva, mediante l'esame preliminare di atti di competenza del Consiglio, alle stesse demandati dal Presidente del Consiglio o richiesti dalle commissioni.
2. Le commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma nel più breve tempo.
3. Le commissioni hanno potere di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza. L'istruttoria è curata dall'ufficio di Segreteria Generale.
4. Qualora sorga conflitto circa l'ambito di competenza di più commissioni in relazione alla trattazione di un medesimo affare, il Presidente del Consiglio Comunale provvede all'assegnazione con il criterio di prevalenza. Alla riunione devono essere invitati anche i Presidenti delle altre commissioni interessate. In casi di particolare rilevanza, il Presidente può disporre la convocazione congiunta di due o più commissioni, designando contestualmente chi debba presiedere la seduta.

Art. 15 - Segreteria delle commissioni

1. Il Segretario Generale provvede ad organizzare i servizi di segreteria e verbalizzazione delle singole commissioni, designando, di volta in volta, un dipendente del settore Segreteria Generale od appartenente ad altro settore, a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante.
2. Il verbale della seduta viene redatto in forma sintetica dal segretario verbalizzante e sottoscritto dal Presidente, dai singoli componenti nonché dallo stesso segretario verbalizzante.

3. Il registro dei verbali di ciascuna commissione è depositato presso l'Ufficio di Segreteria Generale.

Capo V - Commissioni Speciali

Art. 16 - Commissioni di studio

1. Il Consiglio Comunale, su proposta del Presidente del Consiglio o dei Presidenti delle singole commissioni consiliari permanenti, o di un terzo dei Consiglieri Comunali può istituire commissioni di studio, con l'incarico di approfondire determinati argomenti o tematiche di rilevante importanza e complessità.

2. La composizione di tali commissioni è stabilita di volta in volta dal Consiglio Comunale e la nomina è effettuata con decreto sindacale su designazione dei capigruppo; ogni gruppo ha diritto di essere rappresentato in ciascuna commissione. Con l'atto istitutivo vengono, altresì, individuati l'ambito operativo ed i tempi assegnati per lo svolgimento dei lavori.

3. Le commissioni di cui al presente articolo, hanno facoltà di avvalersi, per l'espletamento delle loro funzioni, dell'assistenza e della collaborazione di esperti, anche esterni all'organizzazione amministrativa del Comune, purché in forma gratuita. Possono, inoltre, procedere all'audizione di rappresentanti di associazioni, organizzazioni ed enti, qualora ciò sia ritenuto utile per un più esatto esame degli argomenti.

4. Le commissioni di studio saranno disciplinate per il loro funzionamento in modo analogo alle commissioni consiliari permanenti.

Art. 17 - Commissioni di indagine

1. Il Consiglio Comunale può istituire al proprio interno commissioni di indagine, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica di ciascun gruppo consiliare.

2. Si applicano, in ogni caso, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano il funzionamento e la costituzione delle commissioni consiliari permanenti.

3. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente, i titolari di posizione organizzativa ed i responsabili degli uffici e servizi sono tenuti a mettere a disposizione della commissione tutti gli atti e documenti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta o allo stesso connessi.

4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio, del Sindaco, della Giunta, del Revisore dei conti, dei responsabili di settore, dei dipendenti comunali, dei

rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La convocazione delle audizioni e le risultanze delle stesse restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della commissione. I componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.

5. La redazione dei verbali della commissione viene effettuata da un dipendente designato dal Segretario Generale e può avvalersi nelle audizioni di apparecchi di registrazione.

6. Nella relazione al Consiglio la commissione espone i fatti accertati ed i risultati dell'indagine eseguita. Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza; in caso diverso, rappresenta al Sindaco i propri orientamenti in merito alle decisioni che l'organo o i soggetti competenti dovranno adottare entro un termine prestabilito.

7. Con la presentazione della relazione al Consiglio Comunale la commissione conclude la propria attività ed è sciolta.

8. Gli atti e i verbali vengono consegnati dal Presidente della commissione al Segretario Comunale che ne cura la conservazione.

TITOLO III - I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I - Esercizio del mandato elettivo

Art. 18 - Riserva di legge

1. I Consiglieri Comunali hanno i diritti e i poteri previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.

2. I Consiglieri Comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto a permessi, aspettative e indennità nei limiti e alle condizioni stabilite dalla legge.

Art. 19 - Divieto di mandato imperativo

1. Ogni Consigliere Comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'iniziativa, di opinione e di voto.

Art. 20 - Gettone di presenza e rimborso spese

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione al Consiglio nella misura stabilita dal Ministero dell'Interno.

Art. 21 - Funzioni rappresentative

1. I Consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione Comunale. Per la partecipazione a particolari cerimonie o manifestazioni può essere costituita dal Presidente una delegazione consiliare nella quale trovino rappresentanza tutti i gruppi consiliari.

Capo II - Doveri

Art. 22 - Responsabilità personale

1. Il Consigliere è responsabile personalmente dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.
2. E' esente da responsabilità il Consigliere assente dall'adunanza o che non abbia preso parte alla votazione.

Art. 23 - Obbligo del segreto

1. I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
2. Il segreto va mantenuto in specie per quanto trattato nelle sedute segrete.

Art. 24 - Obbligo di presenza

1. Il Consigliere Comunale è tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio Comunale e ai lavori delle commissioni consiliari di cui fa parte.
2. Qualora si assenti definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Segretario Generale, affinché sia presa nota a verbale anche dell'orario di uscita.

Art. 25 - Astensione obbligatoria

1. Il Sindaco e i Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni nei casi previsti dall'art. 78 del TUEL.

2. Nei casi di cui al comma 1, immediatamente prima dell'inizio della trattazione dell'argomento, i Consiglieri si allontanano dall'aula, informandone il Segretario Generale per la registrazione a verbale.

Art. 26 - Situazione patrimoniale

1. I Consiglieri, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, sono tenuti a comunicare la propria situazione patrimoniale all'Ente, che dovrà curarne la pubblicazione nel rispetto delle disposizioni sul trattamento dei dati personali.
2. La documentazione di cui al comma precedente è presentata alla Segreteria Generale su moduli dalla stessa forniti.
3. L'obbligo di dichiarazione della situazione patrimoniale è estesa ai componenti della Giunta.
4. Le dichiarazioni rese dai Consiglieri sono visionabili presso la Segreteria Generale, previa richiesta scritta. Si darà luogo alla sola pubblicazione dei dati relativi alla dichiarazione dei redditi presso l'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Capo III - Diritti dei Consiglieri Comunali

Art. 27 - Diritto di informazione e di accesso agli atti

1. Il diritto di accesso e l'acquisizione di copia di atti e documenti, nonché l'accesso alle informazioni in possesso degli uffici e degli enti e aziende dipendenti o sottoposte a vigilanza del Comune, viene esercitato, di norma, tramite l'Ufficio di Segreteria Generale, che cura la trasmissione delle richieste ai dirigenti responsabili, i quali devono fornire risposta direttamente ai richiedenti e per conoscenza al Segretario Generale, nel termine di trenta giorni lavorativi, salvo giustificati motivi da comunicare entro il medesimo termine.
2. L'elenco delle deliberazioni della Giunta, gli incarichi dirigenziali, nonché le competenze, l'ubicazione e gli orari degli uffici sono resi disponibili mediante pubblicazione sul sito web del Comune.
3. Il Presidente del Consiglio cura, inoltre, la trasmissione di richieste di atti e notizie rivolte dai Consiglieri ad enti diversi, allo scopo di favorire, attraverso l'acquisizione di ogni informazione utile, la più ampia conoscenza delle problematiche di maggior interesse per la realtà politica ed amministrativa della Comunità Locale.
4. Nell'ottica della salvaguardia dell'ambiente e dell'intrapreso percorso di risparmio delle spese, copia degli atti richiesti può essere fornita tramite inoltre su mail, possibilmente certificata, dei Consiglieri e/o componenti della Giunta.

Art. 28 - Diritto di iniziativa

1. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento riservato alla competenza del Consiglio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 42 del TUEL. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
2. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto, ed accompagnata eventualmente da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Presidente del Consiglio che provvede ad inoltrarla al Sindaco, per la dovuta conoscenza, e al Segretario Generale ed ai Funzionari competenti, i quali provvedono all'istruttoria e al rilascio dei relativi pareri nel termine di quindici giorni dal ricevimento della stessa. Completata l'istruttoria, il Presidente del Consiglio iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente. Nel caso la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Presidente del Consiglio comunica al Consigliere proponente, con le relative motivazioni, che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio.
3. Gli uffici competenti sono tenuti a prestare la loro collaborazione per supportare i Consiglieri nella redazione di tali proposte.
4. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modifiche, le integrazioni e le parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione.
5. I Consiglieri possono presentare gli emendamenti alle proposte di deliberazioni già iscritte all'ordine del giorno del Consiglio, dandone comunicazione scritta al Presidente del Consiglio e alla Segreteria Generale almeno 24 (*ventiquattro*) ore prima dell'adunanza nella quale l'argomento deve essere posto in discussione. I dirigenti ne curano in via d'urgenza l'istruttoria.

Art. 29 - Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze , mozioni ed ordini del giorno

1. Ciascun Consigliere può presentare interrogazioni e interpellanze, consistenti nella richiesta al Sindaco di informazioni su fatti, sulle ragioni di provvedimenti assunti o sugli intendimenti dell'Amministrazione in ordine a problemi specifici.
2. Le interrogazioni e interpellanze vengono presentate in forma scritta al Presidente del Consiglio, che le trasmette al Sindaco, all'eventuale Assessore di competenza ed al Segretario Generale.
3. L'esame delle interrogazioni e interpellanze viene fatto all'inizio della prima seduta utile, ritenuta dal Presidente *compatibile con la natura e la complessità delle interrogazioni e/o*

interpellanze stesse . Qualora il Consigliere presentatore della interrogazione e/o interpellanza ne faccia richiesta, il Sindaco o l'Assessore da questi delegato, deve rispondere per iscritto entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza. Qualora l'Amministrazione, per motivi di ordine oggettivo, non sia in grado di fornire una completa risposta nei tempi prescritti, deve tempestivamente comunicarlo all'interessato, indicando contestualmente il nuovo termine che non può essere superiore ad ulteriori trenta giorni.

4. Il presentatore, o il primo firmatario tra più presentatori, illustra l'interrogazione o l'interpellanza, e ad essa risponde il Sindaco o l'Assessore delegato.

5. La replica a tale risposta spetta ad uno solo degli interroganti o interpellanti, che può esprimere la soddisfazione o meno per la risposta, indicandone i motivi, nel tempo massimo di tre minuti.

6. Ciascun Consigliere o gruppo non può illustrare più di due interrogazioni o interpellanze per ogni adunanza del Consiglio.

7. Il Presidente del Consiglio vigila sulla puntualità e completezza delle risposte.

Art. 30 - Mozioni

1. La mozione consiste in una proposta, soggetta alla votazione del Consiglio Comunale, che impegna il Sindaco o la Giunta ad adottare iniziative o interventi di propria competenza, secondo le direttive generali formulate dal Consiglio stesso. La mozione deve attenersi alle competenze del Consiglio Comunale, individuate dalla legge o comunque essere espressione della funzione di indirizzo e controllo politico e amministrativo propria dell'organo assembleare.

2. Essa deve essere presentata in forma scritta al Presidente del Consiglio Comunale, il quale ne verifica l'ammissibilità e la proponibilità ai sensi del comma precedente e ne cura la trasmissione al Sindaco. Sussistendone i requisiti, il documento che non rivesta i caratteri della mozione può essere ricevuto come ordine del giorno, interrogazione o interpellanza. Nei casi dubbi, decide il Presidente del Consiglio.

3. Le mozioni vengono di norma trattate dopo l'esaurimento delle proposte di deliberazione in programma per la seduta.

4. In casi particolari, dovuti alla rilevanza dell'argomento o alla gravità e urgenza delle decisioni da adottare, alla trattazione delle mozioni possono, su vaglio del Presidente del Consiglio, essere dedicate specifiche sedute del Consiglio, anche al di fuori della normale programmazione.

5. Ciascun Consigliere o gruppo non può illustrare più di una mozione per ogni adunanza del Consiglio.

6. Le interrogazioni e le interpellanze sullo stesso argomento cui si riferiscono le mozioni, sono assorbite dalla discussione sulle mozioni stesse e gli interroganti e interpellanti possono intervenire nella discussione dopo i primi firmatari delle mozioni.

7. Il Presidente del Consiglio può stabilire che più mozioni di contenuto analogo vengano discusse congiuntamente, anche in deroga al limite di cui al precedente comma 5.

ART. 30bis - Comunicazioni

1. All'inizio della riunione, subito dopo l'appello, si dà luogo, nell'ordine, alle eventuali comunicazioni del Presidente e del Sindaco su fatti di particolare interesse per la comunità, per celebrazioni di eventi, commemorazioni di persone o date significative, nonché per comunicazioni relative alla vita politica e amministrativa del Comune.

Capo IV - Durata in carica

Art. 31 - Entrata in carica dei Consiglieri

1. I Consiglieri comunali entrano in carica nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, immediatamente dopo l'adozione della relativa deliberazione di convalida.

Art. 32 - Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate in forma scritta, debitamente firmate, al Consiglio nella persona del Presidente. Esse vengono, a cura della Segreteria Generale, qualora non lo abbia già fatto il Consigliere, trasmesse immediatamente al protocollo generale per la registrazione. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, procede alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

Art. 33 - Decadenza

1. Qualora il Consigliere Comunale non intervenga a 3 (tre) sedute consecutive del Consiglio o a cinque nell'arco di un intero anno solare, senza una giustificata e documentata motivazione, il Presidente del Consiglio deve proporre la decadenza al Consiglio Comunale, che provvede alla surroga relativa nei tempi di legge.

TITOLO IV - LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Convocazione

Art. 34 - Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio è normalmente convocato in adunanza ordinaria. E' convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti e indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
2. Le riunioni del Consiglio si svolgono in prima o in seconda convocazione.
3. Il Consiglio è convocato ogni volta che sia previsto dalla legge o dallo Statuto, ovvero quando il Presidente del Consiglio ne ravvisi la necessità o la opportunità.
4. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a 20 (venti) giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri, non computando il Sindaco e inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
5. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Presidente la richiesta dei Consiglieri, che viene immediatamente allo stesso trasmessa dopo la registrazione al protocollo generale.
6. Il Consiglio è convocato, altresì, su richiesta del Sindaco, per la trattazione di specifici argomenti; in tal caso il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta.
7. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio, la convocazione è disposta dal Sindaco.

Art. 35 - Avviso di convocazione

1. La convocazione del Consiglio è disposta a mezzo di avviso scritto.

L'avviso di convocazione contiene:

- *l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa è tenuta;*
- *la specificazione del tipo di seduta, cioè se si tratti di riunione ordinaria, straordinaria ovvero di convocazione straordinaria urgente;*
- *l'elenco degli argomenti da trattare (ordine del giorno);*
- *la data di emissione;*
- *l'eventuale indicazione degli affari da trattare in seduta segreta;*
- *la firma del Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, del Sindaco.*

2. Nell'avviso deve essere sempre precisato se l'adunanza si tiene in prima o seconda convocazione.

Art. 36 - Tempi e modalità di consegna

1. L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno è consegnato al domicilio dei Consiglieri da un messo comunale, utilizzando, in alternativa, se formalmente richiesto dall'interessato con comunicazione scritta indirizzata al Segretario Generale, e-mail certificata che ne documenti l'invio.
2. L'avviso di convocazione delle sedute ordinarie deve essere notificato ai Consiglieri almeno 5 (cinque) giorni liberi prima di quello fissato per la seduta, mentre per le sedute straordinarie almeno tre giorni prima di quello fissato per la seduta.
3. Nel termine di cui al precedente comma sono compresi i giorni festivi ricorrenti per calendario.
4. Quando il Consiglio è convocato in sessione straordinaria d'urgenza, per motivi rilevanti ed improcrastinabili, l'avviso deve essere notificato almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data stabilita per la riunione.
5. Per le adunanze di seconda convocazione l'avviso va consegnato almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data della riunione.
6. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
7. I motivi dell'urgenza e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui ai precedenti commi, possono essere sindacati dal Consiglio Comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la trattazione sia rinviata a successiva adunanza, a condizione che il rinvio non determini scadenza di termini perentori previsti da norme di legge.
8. Qualora una seduta venga sospesa e la trattazione degli affari rimasti sia rinviata ad altra adunanza, non prevista nell'avviso di convocazione, il cui giorno ed ora siano stabiliti dal Consiglio al momento della sospensione, l'avviso del rinvio va inviato ai soli Consiglieri assenti al momento della sospensione. La dichiarazione della sospensione dell'adunanza con i nomi dei Consiglieri che sono presenti viene registrata a verbale. L'avviso del rinvio contenente il giorno, ora e luogo ed affari rinviati da trattare va comunicato ai Consiglieri assenti almeno 24 (ventiquattro) ore prima del giorno stabilito per la prosecuzione della adunanza.
9. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.
10. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono indicare per iscritto, entro 10 (dieci) giorni dalla proclamazione, un domiciliatario residente nel Comune a cui devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica.
11. Fino a quando non è effettuata la designazione di cui al precedente comma, l'avviso va

spedito al domicilio anagrafico del Consigliere, a mezzo del servizio postale, senza bisogno di osservare altre particolari formalità.

Capo II - L'ordine del giorno

Art. 37 - Norme di compilazione e iniziativa sulle proposte

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Il Presidente stabilisce, rettifica o integra l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui ai successivi commi.
3. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
4. Gli oggetti, di norma, sono iscritti all'ordine del giorno secondo il seguente ordine di precedenza:
 - a) comunicazioni ;
 - b) approvazione verbali seduta precedente ;
 - c) interrogazioni e/o interpellanze ;
 - d) ordini del giorno ;
 - e) mozioni .
5. Il Presidente può decidere di non iscrivere le proposte all'ordine del giorno del Consiglio, qualora non ravvisi la competenza da parte di quest'organo a trattare l'argomento o qualora ritenga incompleta la istruttoria relativa all'argomento da trattare.
6. Il Presidente del Consiglio, qualora le commissioni consiliari permanenti e/o la conferenza dei capigruppo non si siano riunite per mancanza del numero legale, ha facoltà di inserire all'ordine del giorno del Consiglio Comunale le deliberazioni sulle quali le stesse commissioni erano chiamate ad esprimersi.

Art. 38 - Pubblicità della convocazione

1. L'ordine del giorno della adunanza è pubblicato all'albo del Comune e sul sito web del Comune nello stesso giorno in cui viene inviato ai Consiglieri e vi resta esposto fino al giorno successivo dell'adunanza.
2. Gli organi d'informazione, i cittadini e gli altri soggetti interessati ad assistere all'adunanza hanno comunicazione della convocazione a mezzo della pubblicazione di manifesti, in cui sono riportati il giorno, l'ora e la sede di convocazione del Consiglio e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Capo III - Ordine delle adunanze

Art. 39 - Deposito degli atti

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso l'Ufficio di Segreteria Generale nel giorno della convocazione del Consiglio Comunale.

1bis. Se richiesto dall'interessato, con le modalità di cui all'art. 36 comma 1, tali atti possono essere trasmessi a ciascun Consigliere Comunale mediante e - mail certificata che ne documenti l'invio.

2. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.

3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata nei termini di cui ai precedenti commi, nel testo completo dei pareri previsti per legge. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati, o comunque direttamente attinenti alle proposte depositate.

4. All'inizio della riunione le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli.

5. Il regolamento di contabilità stabilisce il termine entro il quale sono presentati al Consiglio Comunale in apposita adunanza, gli schemi del bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale programmatica, del bilancio pluriennale, dell'elenco annuale di lavori pubblici, con gli allegati prescritti e la relazione dell'organo di revisione. Tali atti sono posti, dal giorno della presentazione, a disposizione dei Consiglieri, i quali possono presentare al Presidente emendamenti entro il termine stabilito dal regolamento di contabilità.

6. Il regolamento di contabilità stabilisce il termine entro il quale devono essere depositati, a disposizione dei Consiglieri Comunali, il rendiconto della gestione, gli allegati prescritti e la relazione dell'organo di revisione. Del deposito del conto è data comunicazione ai Consiglieri.

Art. 40 - Adunanze di prima convocazione

1. Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, non è costituito, né può deliberare, se non con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

2. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale, fatto su disposizione del Presidente, dal Segretario Generale. L'appello viene rinnovato quando il numero prescritto non sia inizialmente raggiunto. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, e mancando ancora il numero legale, il Presidente dichiara deserta l'adunanza.

3. Qualora il Presidente, nel corso della seduta, abbia motivo di ritenere che sia venuto meno il

numero legale, interrompe i lavori e fa richiamare in aula i Consiglieri; dispone, quindi, in caso di dubbio, l'effettuazione dell'appello e, se riscontra la mancanza del numero legale, procede alla sospensione temporanea dell'adunanza per quindici minuti. Se, ripetuto l'appello, manca ancora il numero legale, la riunione viene sciolta.

4. Ciascun Consigliere può richiedere in qualsiasi momento della seduta, tranne che nel corso dell'intervento di altro oratore, la verifica del numero legale. Il Presidente dispone l'effettuazione dell'appello entro il termine massimo di cinque minuti dalla richiesta e, mancando il numero legale, scioglie la seduta.

Art. 41 - Adunanze di seconda convocazione

1. Nel caso in cui la prima adunanza del Consiglio Comunale sia andata deserta per mancanza del numero legale dei Consiglieri, la seconda convocazione si tiene in altro giorno, già previsto nell'invito di convocazione, dandone avviso ai Consiglieri assenti alla prima convocazione.

2. Per la validità delle adunanze in seconda convocazione deve essere presente almeno un terzo dei Consiglieri assegnati.

Art. 42 - Adunanze di seconda convocazione - Modalità

1. Il Presidente è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli Consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituita, fu dichiarata deserta. Tali avvisi devono essere consegnati almeno 24 (ventiquattro) ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.

2. Nel caso in cui l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di una adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi in quello di prima convocazione. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli all'ordine del giorno della seconda convocazione. L'aggiunta di tali argomenti deve essere nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza.

Capo IV - Pubblicità delle adunanze

Art. 43 - Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'articolo successivo.

2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico chiunque può assistere alle adunanze.

3. Sono consentite le registrazioni effettuate con mezzi elettromeccanici e/o audiovisivi

delle adunanze, ai fini della sola attività documentale istituzionale del Comune.

3bis. *L'Ente, nell'ottica di trasparenza e diffusione della attività amministrativa, potrà trasmettere in diretta streaming sul proprio sito istituzionale la seduta del Consiglio Comunale.*

3ter. E' possibile la ripresa delle adunanze, in misura totale o parziale, a mezzo di magnetofoni, videocamere e mezzi comunque idonei a tale scopo, nei soli casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca, dovuto a fatti ed episodi di rilevante attualità, da parte degli organi di informazione, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio Comunale. E' tassativamente vietata ogni altra attività di registrazione, sotto forma di audio e video, delle medesime adunanze, aventi finalità di carattere privato.

3quater. E' facoltà del Presidente, nei casi di inottemperanza, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica.

Art. 44 - Adunanze segrete

1. L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando sono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità, correttezza o sono nominati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.

2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.

3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata del Presidente, può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito.

3bis. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula. Del passaggio in seduta segreta viene dato atto a verbale con espressa annotazione dei motivi.

4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre i componenti del Consiglio, il Segretario Comunale e il personale dell'ufficio di Segreteria, vincolati dal segreto d'ufficio.

5. Durante le sedute segrete sono vietate le riprese.

Art. 45 - Adunanze aperte

1. Quando particolari motivi di ordine sociale e politico lo facciano ritenere opportuno, il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo ed il Sindaco, può indire l'adunanza aperta del Consiglio Comunale, nella sua sede abituale o anche in luoghi particolari.

2. Tali adunanze hanno carattere straordinario e alle stesse possono essere invitati, con i

Consiglieri Comunali, Parlamentari, rappresentanti del Governo, del Parlamento, della Regione, della Provincia, di altri Comuni, delle Circoscrizioni, degli Organismi di partecipazione popolare e delle Associazioni sociali, politiche, sindacali, di categoria, ambientali, interessate ai temi da discutere.

3. In tali particolari adunanze il Presidente del Consiglio, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze e illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

4. Durante le adunanze aperte del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni o atti che comportino spese, anche di massima, a carico del bilancio comunale. Qualora tali adunanze si concludano con un voto, che può avere per oggetto un ordine del giorno o una mozione, alle votazioni relative prendono parte solo i Consiglieri Comunali, con esclusione degli altri presenti.

Capo V - Disciplina delle adunanze

Art. 46 - Compiti e poteri del Presidente

1. Il Presidente provvede ad assicurare il regolare funzionamento dei lavori dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori medesimi si svolgano osservando il presente Regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione, pone e precisa i termini delle proposte delle quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama i risultati.

2. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine ed assicurare l'osservanza della Legge, dello Statuto e del Regolamento.

Art. 47 - Comportamento dei Consiglieri

1. I Consiglieri comunali nella discussione degli argomenti hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni e comportamenti politico-amministrativi.

2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di “ *mala intenzione*” che possano offendere l'onorabilità delle persone.

3. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti, effettua comportamenti non consoni al decoro delle istituzioni, o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.

4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere in una medesima seduta, senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Presidente del Consiglio può disporre l'allontanamento dall'aula.

5. I Consiglieri Comunali durante lo svolgimento del Consiglio sono invitati ad osservare un comportamento in linea con la dignità e l'onore della funzione alla quale sono chiamati. Pertanto, devono evitare di alzarsi continuamente dai banchi, specie durante l'intervento di altro consigliere, né devono incappare in atteggiamenti palesemente provocatori e/o di pubblica derisione nei confronti di altri membri del Consiglio.

Art. 48 - Ordine della discussione

1. I Consiglieri Comunali partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e unitamente al gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente. Il Sindaco prende posto al tavolo della Presidenza, a fianco del Presidente.

2. I Consiglieri parlano dal loro posto rivolti al Presidente ed al Consiglio.

3. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega, prenotandosi a mezzo dello specifico impianto elettronico.

4. Debbono essere evitate le discussioni e i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.

5. Solo al Presidente è permesso interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento o ai termini di durata dell'intervento.

6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere, e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Art. 49 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato,

tenere un comportamento corretto, astenersi da manifestazioni di assenso o dissenso sulle opinioni espresse dai Consiglieri o sulle decisioni adottate dal Consiglio.

2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.

3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera della Polizia Locale. A tal fine due di essi sono sempre comandati in servizio per le adunanze del Consiglio Comunale alle dirette dipendenze del Presidente.

4. La forza pubblica non può entrare nell'aula nella parte riservata ai Consiglieri Comunali se non a richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa o al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento corretto, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza. Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta, il Presidente può disporre lo sgombero dell'aula da parte di tutti i disturbatori e, risultati vani i richiami, lo stesso dichiara sospesa la seduta. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono, il Presidente, con decisione motivata, dispone la prosecuzione della seduta a porte chiuse o la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

Capo VI - Ordine dei lavori

Art. 50 - Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il Presidente, per esigenze proprie o del Sindaco o su richiesta di uno o più consiglieri, può invitare nella sala dirigenti e funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

2. Possono altresì essere invitati consulenti, professionisti incaricati di progettazioni e studi, dirigenti e amministratori di altri enti per fornire illustrazioni e chiarimenti.

Art. 51 - Partecipazione degli Assessori

1. L'avviso di convocazione del Consiglio Comunale è spedito anche agli Assessori esterni

2. Questi ultimi partecipano alle adunanze del Consiglio Comunale e possono intervenire, qualora chiamati in causa, e/o effettuare relazioni ed esprimere chiarimenti, notizie ed informazioni afferenti le materie per le quali sono delegati, senza diritto di voto.

3. Il Vicesindaco, in caso di assenza del Sindaco o su sua delega, anche verbale, può relazionare e/o intervenire in merito a tutti gli argomenti trattati in Consiglio Comunale.

Art. 52 - Gli scrutatori

1. Il Presidente, qualora debbano essere effettuate votazioni a scrutinio segreto, designa 3 (tre) Consiglieri incaricandoli delle funzioni di scrutatori. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio Consigliere, tra gli scrutatori. Gli scrutatori che si assentano dall'adunanza devono sempre avvertire il Presidente, che provvede a sostituirli.

2. La regolarità delle votazioni è accertata dal Presidente. Gli scrutatori esaminano le schede e si pronunciano sulla loro validità. Ove vi siano contestazioni o manchi l'accordo fra il Presidente e gli scrutatori, la decisione è rimessa al Consiglio che decide a maggioranza.

Art. 53 - Comunicazioni

1. All'inizio della seduta, concluse le formalità preliminari ed effettuato l'appello da parte del Segretario Generale, il Presidente e il Sindaco effettuano eventuali comunicazioni su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.

1bis. Le comunicazioni devono essere contenute, da parte del Presidente e del Sindaco, nel termine massimo di 15 (quindici) minuti per ciascuno.

1ter. Il Sindaco può anche effettuare comunicazioni sull'attività amministrativa, comunque nel termine massimo complessivo di trenta minuti.

Art. 54 - Durata degli interventi

1. Gli interventi non possono superare la seguente durata:

a) interrogazioni e interpellanze: cinque minuti per l'illustrazione, cinque per la risposta, tre per la replica; la discussione di interrogazioni e interpellanze non può eccedere nel suo complesso la durata di trentacinque minuti per ciascuna seduta, trascorsi i quali il Presidente rinvia l'esame degli argomenti ancora da trattare alla successiva seduta;

b) interventi sugli argomenti all'ordine del giorno : quindici minuti per ciascun intervento;

c) questioni pregiudiziali o sospensive: tre minuti per ciascun intervento ;

d) emendamenti : tre minuti per l'illustrazione, due per le dichiarazioni di voto;

e) mozioni e ordini del giorno: cinque minuti per ogni intervento con un massimo di quindici per gruppo;

- f) **fatto personale:** tre minuti per l'esposizione, cinque per l'eventuale risposta;
- g) **richieste di rettifica del verbale:** tre minuti;
- h) **il diritto di replica** deve contenersi in 5 minuti solo nei casi nei quali vengano espresse valutazioni e/o censure di comportamenti e/o azioni personali.
- i) **Dichiarazioni di voto:** tre minuti.

2. Trascorso il termine fissato ai sensi dei commi precedenti, il Presidente invita l'oratore a concludere l'intervento. Nel caso l'interessato non ottemperi all'invito, il Presidente gli toglie definitivamente la parola.

3. Le dichiarazioni di voto vengono rese, nel rispetto dei tempi indicati nei commi che precedono, a conclusione del dibattito e dopo l'eventuale intervento conclusivo del Sindaco.

Art. 55 - Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio Comunale, dopo le comunicazioni e la trattazione delle interrogazioni, procede all'esame delle mozioni e delle pratiche ordinarie secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta del Sindaco o di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza dei presenti senza discussione.
2. Il Consiglio non può discutere o deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta.
3. Il Presidente e il Sindaco possono fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali hanno avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 56 - Norme per la discussione generale

1. La discussione sulle proposte di deliberazione è introdotta dalla relazione del Presidente del Consiglio, che precede quelle dei Consiglieri proponenti.
2. Terminata la illustrazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno da parte del relatore, da contenersi entro e non oltre 10 minuti, il Presidente dà la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, nell'ordine di prenotazione.
3. Dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, se nessuno chiede la parola, la proposta viene messa in votazione, dopo le eventuali conclusioni del Sindaco.
4. Trascorsi i termini di intervento, fissati nell'art. 54, il Presidente, dopo aver richiamato l'oratore a concludere, gli toglie la parola.
5. Avvenuta la chiusura del dibattito, il Sindaco o l'Assessore competente in materia intervengono per precisare e per dichiarare la posizione dell'esecutivo in merito alle eventuali

proposte presentate durante la discussione, per non più di 10 (dieci) minuti.
6. A nessuno è consentito di interrompere chi parla, tranne che al Presidente del Consiglio per i richiami al rispetto del tempo o al tema dell'argomento in discussione.

Art. 57 - Presentazione di emendamenti e di ordini del giorno nel corso della discussione

1. Durante la discussione ciascun Consigliere può presentare per iscritto al Presidente del Consiglio uno o più emendamenti alla proposta di deliberazione. Gli emendamenti vanno presentati al tavolo della Presidenza. Qualora si ritenga necessaria l'acquisizione di ulteriori dati di valutazione, il Presidente, anche su richiesta del Segretario, può decidere di rinviare la trattazione della proposta all'ultimo punto del programma dei lavori o alla successiva adunanza, nel caso in cui l'emendamento comporti l'acquisizione sullo stesso del parere tecnico del responsabile del servizio.
2. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.
3. Le modalità per la presentazione di emendamenti al Bilancio di previsione e sue variazioni sono disciplinate dal regolamento di contabilità.
4. Non possono essere presentati emendamenti sul documento contenente il programma di mandato. Per gli emendamenti alla proposta di bilancio preventivo si osservano le disposizioni del regolamento di contabilità.

Art. 58 - Modalità di discussione di emendamenti e di ordini del giorno sulla proposta

1. Gli emendamenti alla proposta sono illustrati e discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo quell'ordine logico che il Presidente del Consiglio reputi opportuno, raggruppando fra loro tutti gli emendamenti che riguardano lo stesso punto.
2. Gli ordini del giorno sulla proposta sono illustrati secondo l'ordine di presentazione dopo la discussione della proposta nel suo complesso.
3. Gli emendamenti presentati sulle mozioni e sugli ordini del giorno possono essere posti in discussione e conseguentemente messi in votazione solo con il consenso del Consigliere proponente la mozione o l'ordine del giorno.
4. *L'illustrazione degli emendamenti o degli ordini del giorno sono da contenersi nei limiti di cui all'art. 54 lett. g) ed h) e sono ammessi unicamente da parte del Consigliere capogruppo o del Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per conto del gruppo, da parte del relatore della proposta e da parte del Sindaco.*
5. *Le modifiche ad un emendamento sono votate prima di quello principale.*

Art. 59 - Fatto personale

1. Il Consigliere o il componente della Giunta che durante la discussione ritenga di essere stato censurato nella propria condotta o si sia sentito attribuire fatti ritenuti non veri o opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse, può domandare la parola per fatto personale, indicandone i motivi al Presidente.
2. Colui che ha causato la richiesta di parlare per fatto personale ha facoltà di rispondere.
3. La decisione sulla sussistenza del fatto personale è presa dal Presidente.
4. La richiesta di parlare per fatto personale può essere avanzata in qualsiasi momento della seduta, ma il Presidente potrà concedere la parola al richiedente solo dopo esaurito l'esame del punto in discussione.

Art. 60 - Chiusura della discussione - Dichiarazioni di voto

1. Il Presidente dichiara chiusa la discussione quando su un argomento non vi sono più Consiglieri iscritti a parlare e dopo le eventuali osservazioni finali del Sindaco.
2. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ciascun gruppo o ai Consiglieri di cui al comma 3 bis dell'art.9 del presente regolamento, nel rispetto della tempistica indicata nell'art. 54 del presente regolamento.
- 2bis. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal proprio gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi debbono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
3. I Consiglieri, prima che si effettui la votazione, possono dichiarare la loro astensione dal voto, e, ove lo ritengano opportuno, possono indicarne i motivi. La espressa motivazione è obbligatoria quando i Consiglieri siano tenuti, per legge, ad astenersi.

TITOLO V - FUNZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Competenze del Consiglio

Art. 61 - La competenza esclusiva

1. Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva sulle materie tassativamente indicate nell'art. 42 del Testo Unico Enti Locali.
2. Il Consiglio ratifica le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta ai

sensi dell'art. 42, comma 4°, del T.U.E.L., entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla data di adozione.

Capo II - Le deliberazioni

Art. 62 - Forma e contenuti

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio Comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace.
2. Su ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti aumento di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
3. Quando non vi sia discussione o non vengano formulati emendamenti o risoluzioni, il Consiglio vota sullo schema di deliberazione proposto che, essendo stato depositato, viene normalmente dato per letto.
4. Quando si faccia luogo all'approvazione di modifica al testo proposto, le stesse vengono lette al Consiglio, nella loro stesura definitiva, prima della votazione.
5. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura della Segreteria Generale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale, che ne lascino immutati tutti i contenuti sostanziali.

Art. 63 - Revoca - Modifica - Nullità

1. Il Consiglio Comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha potere discrezionale per procedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare qualora si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati considerati al momento dell'adozione del provvedimento.
2. Nei provvedimenti del Consiglio Comunale di cui al precedente comma deve essere fatta espressa menzione delle motivazioni che determinano la volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata.

Capo III - Le votazioni

Art. 64 - Modalità generali

1. L'espressione del voto dei Consiglieri Comunali è effettuata, normalmente, in forma palese.

1bis. Ciascun Consigliere vota restando seduto al proprio posto.

2. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità personali di soggetti individuati.

3. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale la seduta.

4. Su ogni argomento l'ordine delle votazioni è il seguente:

a) la votazione sulla **questione pregiudiziale** si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;

b) le proposte di **emendamento** si votano nell'ordine di cui appresso:

- emendamenti soppressivi;
- emendamenti modificativi;
- emendamenti aggiuntivi;

c) per i **provvedimenti composti di varie parti, vari commi od articoli**, quando almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri presenti in aula chiede che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema dell'atto deliberativo;

d) i **provvedimenti per i quali sono stati approvati emendamenti vengono conclusivamente votati nel testo definitivo.**

5. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

6. Per lo Statuto, i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:

a) per lo **Statuto ed i regolamenti**, il Presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, formulate per iscritto. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo dello Statuto e del Regolamento viene posto in votazione nel suo complesso in forma palese;

b) per i **bilanci, avvenuta la discussione generale**, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di singoli contenuti, presentate dai Consiglieri. Concluse tali votazioni lo schema di bilancio e gli atti correlati vengono posti in votazione nello schema di deliberazione proposto con le variazioni approvate.

7. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni del Regolamento relative alle modalità della votazione in corso.

Art. 65 - Votazioni in forma palese

1. Le votazioni palesi avvengono per alzata di mano.

1bis. Spetta al Presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa sarà effettuata.

2. Controllato l'esito della votazione, il Presidente ne proclama il risultato.

3. La votazione può essere comunque soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.

4. Devono essere registrati a verbale i nominativi dei Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono.

Art. 66 - Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla Legge, o dallo Statuto, o in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno 1/5 (un quinto) dei Consiglieri presenti in aula.

2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del sì, favorevole alla deliberazione proposta, e del no, alla stessa contrario.

3. Il Segretario Generale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente con l'assistenza del Segretario generale.

Art. 67 - Votazioni segrete

1. Quando si devono effettuare votazioni in forma segreta il Presidente, all'inizio della trattazione dell'argomento, procede alla nomina di 3 (tre) scrutatori, qualora non siano stati nominati all'inizio della seduta, dei quali 1 (uno) appartiene ai gruppi di minoranza.

2. La votazione, mediante scrutinio segreto, viene effettuata a mezzo di schede e si procede secondo le modalità di seguito indicate:

a) le schede sono predisposte dal Segretario Generale, in bianco, con il solo timbro del Comune, uguali di colore e formato e prive di segno di riconoscimento;

b) ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere; i nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine, dal primo in eccedenza.

3. Le schede delle votazioni, risultate regolari, dopo la proclamazione dei risultati vengono stracciate dal personale dell'ufficio di Segreteria che ne assicura la distruzione. Le schede contestate o annullate sono vidimate dal Presidente e da almeno uno degli scrutatori e dal Segretario e vengono conservate nel fascicolo del provvedimento al quale si riferiscono.

4. Quando la Legge, lo Statuto od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una

rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e di ambedue i sessi e non siano precisate le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità di votazione in modo da assicurare tali rappresentanze.

5. Quando ciascun Consigliere è invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.

6. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente ed al Segretario Generale, affinché ne sia preso atto a verbale.

7. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.

8. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

9. Il carattere segreto della votazione deve risultare a verbale unitamente ai nomi dei Consiglieri scrutatori.

Art. 68 - Esito delle votazioni

1. Salvo che per gli atti espressamente previsti dalle Leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un quorum speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti.

2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti.

3. Le schede bianche o nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. Salvo i casi particolari, espressamente previsti dalla Legge, una deliberazione non approvata o respinta non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in un'adunanza successiva.

5. Dopo l'annuncio della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula: *"Il Consiglio ha approvato oppure il Consiglio non ha approvato"*.

6. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 69 - Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'approvazione della deliberazione, con votazione separata, in forma palese.

Capo IV - Verbale delle adunanze

Art. 70 - La partecipazione del Segretario

1. Il Segretario Generale partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale e svolge compiti di collaborazione e funzione di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti del Consiglio Comunale. Su invito del Presidente, quando egli lo ritenga necessario o sia richiesto dai Consiglieri, il Segretario esprime parere consultivo, giuridico - amministrativo e fornisce informazioni e notizie su argomenti che il Consiglio sta esaminando.

Art. 71 - Il verbale dell'adunanza

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio Comunale. Esso è redatto a cura del Segretario Generale.
2. I processi verbali delle adunanze sono integralmente registrati su supporto magnetico che viene conservato presso la Segreteria Generale. Gli stessi sono integralmente trascritti e debbono indicare i punti principali delle discussioni ed il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta. Per la compilazione di detti verbali il Segretario Generale può essere coadiuvato dal personale della Segreteria Generale o da ditta esterna specializzata nel settore. La discussione viene allegata ad ogni singola deliberazione.
3. Il verbale delle adunanze deve contenere i nomi dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con l'indicazione di quelli che si sono astenuti.
4. I processi verbali delle adunanze segrete sono integralmente registrati su supporto magnetico e sono conservati dal Segretario Generale.

Art. 72 - Approvazione verbali seduta precedente

1. Il Presidente del Consiglio, dopo le sue comunicazioni e quelle del Sindaco, dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.
2. Nel caso non vengano fatte osservazioni, i verbali si ritengono approvati senza la formale votazione. Occorrendo, la votazione ha luogo per alzata di mano.

TITOLO VI - LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I - Istituti di partecipazione e consultazione

Art. 73 - Istanze - Petizioni e proposte dei cittadini e delle associazioni

1. Il Consiglio Comunale promuove, in conformità allo Statuto, la partecipazione dei cittadini alla attività dell'Amministrazione Comunale e la consultazione degli stessi e delle loro associazioni con le modalità e gli strumenti previsti dall'apposito regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Capo I - Applicazione

Art. 74 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo che è divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.
2. Sostituisce ed abroga il precedente regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 75 - Diffusione

1. Copia del presente Regolamento è inviata dal Presidente ai Consiglieri Comunali in carica.
2. Una copia del regolamento è depositata nella sala consiliare durante le adunanze del Consiglio Comunale a disposizione dei Consiglieri.
3. Il Presidente dispone l'invio di copia del Regolamento anche al Revisore dei Conti.